

Condizioni complementari (CC)

Responsabilità civile quale paracadutista civile, responsabilità civile per deltaplani e parapendio, responsabilità civile per kite surf

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.

Le presenti condizioni complementari sono parte integrante del contratto d'assicurazione. Inoltre, si rimanda esplicitamente alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione per l'assicurazione di responsabilità civile privata.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione comprende la responsabilità civile legale della persona assicurata nella sua qualità di detentore e utente di paracadute e deltaplani non motorizzati nonché di aquiloni per la pratica del kite surf, denominati in seguito apparecchi di sport aereo.

Con il termine paracadute si definiscono i dispositivi per il volo umano, idonei per il salto da aeromobili in volo. I deltaplani sono tutti gli apparecchi per il volo idonei al decollo mediante rincorsa, precisamente parapendio e ala a delta.

2. Persone assicurate

Sono assicurate le persone indicate nella polizza, alle quali è stato rilasciato un attestato di assicurazione valido.

3. Diritti assicurati

Sono assicurati i diritti di risarcimento danni in materia civile conseguenti a:

1. lesione o uccisione di persone (danni corporali);
2. danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali);
3. lesione o uccisione di animali (danni agli animali);

che per effetto delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile vengono rivendicati nei confronti delle persone assicurate, a condizione che gli assicurati siano in possesso dell'attestato (brevetto) e dei permessi necessari e che utilizzino l'aeromobile o l'apparecchio di sport aereo adatto per il volo.

4. Prestazioni assicurate

Le prestazioni di Visana consistono nel risarcimento delle pretese giustificate e nella difesa contro le pretese assicurate ma ingiustificate per danni corporali, materiali o agli animali, nonché per danni patrimoniali, se questi sono riconducibili a un danno corporale, materiale o agli animali causato alla persona assicurata.

Le prestazioni, comprensive di interessi compensativi, spese legali, peritali e giuridiche, risarcimenti delle parti e spese di prevenzione dei sinistri, vengono erogate al massimo nei limiti della somma garantita indicata nella polizza.

In Europa e negli Stati del bacino del Mediterraneo viene applicata la somma garantita prescritta dal Paese che viene sorvolato, qualora sia superiore a quella indicata nella polizza. Se, tut-

tavia, viene richiesta una garanzia illimitata o inferiore o non viene richiesta alcuna garanzia, fa fede la somma garantita indicata nella polizza.

Se a seguito di un evento imprevisto è imminente il verificarsi di un danno coperto da assicurazione, la copertura assicurativa si estende anche alle spese poste a carico di un assicurato, generate a seguito di provvedimenti atti a sventare questo pericolo (spese di prevenzione dei sinistri).

5. Limitazioni della copertura

Non sono assicurati i diritti (salvo disposizioni speciali in materia di diritto della navigazione aerea):

- a) delle persone assicurate;
- b) per danni all'apparecchio di sport aereo;
- c) per danni alle cose che si trovano dentro o sull'apparecchio di sport aereo (inclusi carichi esterni) o che vengono portate con sé (eccezione: effetti personali dei passeggeri);
- d) se l'apparecchio di sport aereo viene intenzionalmente utilizzato sprovvisto dei documenti e permessi prescritti;
- e) per danni all'aereo adibito ai lanci, a condizione che il paracadutista si trovi dentro o sull'aeromobile.

6. Campo di validità territoriale, inizio e durata

L'assicurazione è valida in tutto il mondo e inizia dal giorno indicato nel certificato assicurativo. Sono assicurati i danni causati entro il periodo di validità dell'assicurazione.

Se l'assicurazione scade durante un volo, la nostra copertura a favore del terzo danneggiato viene prorogata fino al prossimo atterraggio, ma non oltre le 24 ore.

7. Franchigia

La franchigia viene fatta valere solo in caso di danni materiali e si basa sulla variante accordata nella polizza.

8. Fondamento giuridico

In via integrativa alle Condizioni generali e alle presenti Condizioni complementari relative alla responsabilità civile privata in qualità di detentore e utente di apparecchi di sport aereo si applicano le disposizioni per l'assicurazione e la garanzia della legislazione svizzera sulla navigazione aerea.